



N. 6
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELL'ARQUATO: APPROVAZIONE.

*L'anno **DUEMILAquindici**, questo giorno **14** del mese di **febbraio** alle ore **11,15** nella sala del Centro di Educazione Ambientale.*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	BACCANTI	BERNARDO
5	MAGNELLI	LEONARDO
6	BELFORTI	MAURIZIO
7	BOSELLI	UMBERTO
8	BERSANI	GIUSEPPE
9	SALOTTI	FABIO
10	SIROSI	ROMINA
11	CAROTTI	FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	RIZZI	SARA

*- Assiste il Vice- Segretario Comunale **Dr. Ampollini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

- Alle ore 12,00 esce dall'aula il consigliere Belforti (presenti n. 10)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Castell'Arquato combattere fenomeni che creano allarme sociale e disagio per la cittadinanza, non ultimi, atti di microcriminalità, vandalismo e/o di teppismo;

ATTESO che fra gli strumenti adottati dalle comunità locali per il controllo del territorio, i sistemi di videosorveglianza hanno dimostrato di essere fra quelli che offrono maggiori risultati in termini di prevenzione, di dissuasione nonché di individuazione dei responsabili di atti illeciti;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione G.C. n. 159 del 14.12.2013, esecutiva a sensi di legge, concernente l'approvazione di un progetto definitivo, denominato "CASTELL'ARQUATO SICURA", relativo alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale;

DATO ATTO che il progetto di cui sopra, concludente nell'importo complessivo di Euro 30.500,00, risulta finanziato per il 50% mediante contributo concesso dalla Provincia di Piacenza e per il restante 50% da fondi propri del Comune;

- **che** il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Piacenza, che in data 30.10.2014, ha espresso parere favorevole alla sua realizzazione;

- **che** il progetto risulta attuato nei termini indicati dall'Amministrazione Provinciale per la concessione del contributo, mediante il posizionamento di telecamere nelle zone del territorio comunale così come individuate con deliberazione G.C. n. 159/2013 soprarichiamata;

RITENUTO, prima di procedere all'effettiva messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza, di doverne regolamentare l'uso conformemente a quanto prescritto dal Garante della Privacy e dalle disposizioni di legge in materia;

RICHIAMATI, a tal proposito:

- il decreto legge 11/2009 (Pacchetto Sicurezza) che ha riconosciuto la sicurezza urbana come *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani"*;

- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08.04.2010 in materia di videosorveglianza, con il quale sono state dettate nuove disposizioni a modifica e ad integrazione di quelle contenute nel precedente provvedimento del 29.04.2004;

ACCERTATA la conformità della videosorveglianza ai requisiti e alle condizioni prescritte dalla legge in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei provvedimenti adottati dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza;

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali per l'adozione e ritenuto di doverne deliberare l'approvazione;

VISTI gli artt. 42 e 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	===

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Castell'Arquato, che, composto da n. 12 articoli, si **allega** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	==

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELL'ARQUATO: APPROVAZIONE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

9 2 2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
=====



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSOR-
VEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CASTELL'ARQUATO

(Approvato con deliberazione di C.C. N° 6 del 14.02.2015)

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castell'Arquato, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 29.04.2004 ed a quello successivo del 8 aprile 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Castell'Arquato nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità dell’impianto

1. L’attività di videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Castell’Arquato e **non** ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendo tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all’art. 22 del Codice.

2. Il sistema **non** prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l’immagine e **non** prevede digitalizzazioni o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a:

- a** - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “**sicurezza urbana**”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b** - prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale;
- c** - al controllo di determinate aree;
- d** - al monitoraggio del traffico in determinate aree.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada.

5. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente **dell’Autorità Giudiziaria** e delle **Forze di Polizia dello Stato** nei

tempi, termini e con le modalità del presente regolamento, per i fini istituzionali di tali Organi.

ART. 4 – Titolare dei dati e Responsabile del trattamento dei dati rilevati

1. Titolare dei dati, così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) del Codice è il Comune di Castell'Arquato.

2. Responsabile del trattamento dei dati rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma e) del presente regolamento, è individuato nella figura apicale del Servizio a cui fa capo l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Ente o altro funzionario individuato dal Sindaco.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 5 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto

1. Il Responsabile, in accordo con il Titolare, designa e nomina gli incaricati, di cui all'art. 2, comma f) del presente regolamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

3. Con specifico atto di nomina, ai singoli preposti saranno comunque affidati i compiti e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

ART. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione.

1. Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su ponti radio wireless; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo IP. Ad essa sono connesse telecamere IP, le cui immagini sono veicolate alla sala di controllo posta presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Il sistema è circuito chiuso (mediante tecnologia VLAN) ed i pacchetti dati sono protetti e crittografati; i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Il sistema viene gestito presso una sala di controllo ubicata presso l'ufficio di Polizia Municipale.

4. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato, il sistema può essere utilizzato direttamente da dette Forze di Polizia.

5. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove, tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazioni che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

ART. 7 – Norme di sicurezza e limiti di utilizzo

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.

2. Nel rispetto della vigente normativa, la registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quel-

lo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate.

3. Il termine di conservazione delle immagini può inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia.

4. In ogni caso, il termine di conservazione **non può superare i setti giorni**.

5. Qualora si renda necessario il trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3, esso deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità indicati nel Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004.

6. I dati oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del Codice.

7. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate e successivamente trattati. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.

8. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere videosorvegliate, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

9. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 8 – Sala di controllo

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale, in locale chiuso al pubblico, è custodito monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

2. L'accesso al suddetto locale è consentito unicamente al Titolare, al Responsabile e agli Incaricati, così come meglio individuati negli articoli precedenti.

3. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di soggetti diversi da quelli innanzi indicati (tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto, tecnici comu-

nali – addetti alle pulizie – etc.), devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare e/o dal Responsabile.

ART. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati, come indicato nei punti precedenti e per quanto di rispettiva competenza.

2. Il sistema è configurato in maniera tale che il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati possano accedere allo stesso con diverse password, al fine di attribuire specifiche responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

3. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito altresì ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente con atto scritto del Titolare o del Responsabile.

4. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono comunque tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

5. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.

6. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce **segreto d'ufficio** per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

7. I dati registrati si intendono a disposizione **dell'Autorità giudiziaria** e delle **Forze di Polizia dello Stato**, per i fini istituzionali di tali organi.

8. I dati registrati **non sono accessibili a privati cittadini**. Qualora i richiedenti siano vittime di reati, le registrazioni possono essere rilasciate all'Organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

ART. 10 – Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, ed in particolare attraverso:

- pubblicazione del presente regolamento, in modo stabile, all'Albo Pretorio del Comune di Castell'Arquato e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

- installazione, nelle vicinanze delle telecamere, di cartelli metallici, conformi al modello stabilito dal Garante nel provvedimento del 29.04.2004 ed in quello successivo del 08.04.2010, che informino dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza;

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte dei soggetti ripresi in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

ART. 11 – Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

2. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

ART. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 6 del 14 2 15

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
..... .

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....
